

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2021, n. 74-4442

D.lgs. 152/2006 art. 27-bis. Provvedimento autorizzatorio unico regionale inerente il progetto di "Ampliamento della cava Biglini 9 in localita' Biglini, nel Comune di Alba (CN). POS. M1986C", presentato dalla Societa' Stroppiana S.p.A.

A relazione degli Assessori Marnati, Tronzano:

Premesso che:

l'articolo 27-bis del Decreto legislativo 152/2006 disciplina il provvedimento autorizzatorio unico regionale nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale, disponendo, tra l'altro, che il proponente presenta all'autorità competente un'istanza, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso; al comma 7 del suddetto articolo è sancito, in particolare, che "La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto." Resta fermo che la decisione di concedere i titoli abilitativi di cui al periodo precedente è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato in conformità all'articolo 25, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del medesimo Decreto legislativo; l'articolo 28 del D.Lgs. 152/2006 disciplina le modalità di svolgimento della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA; con la D.G.R. n. 21-27037 del 12 aprile 1999 sono state approvate, ai sensi della Legge regionale 40/1998, le disposizioni sulla composizione dell'Organo tecnico regionale, di cui all'articolo 7 della medesima Legge regionale, e le indicazioni procedurali per la disciplina delle procedure di valutazione, verifica e specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale previste dalla medesima Legge regionale 40/1998.

Preso atto che:

In data 11 febbraio 2021 (perfezionata il 15 febbraio 2021) il sig. Begani Maurizio, in qualità di Legale Rappresentante della società Stroppiana S.p.A., ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, domanda di avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale relativamente al progetto: "Ampliamento della cava Biglini 9 in località Biglini, nel Comune di Alba (CN) POS.M1986C, allegando la documentazione prevista dal medesimo comma; la domanda, unitamente ai relativi allegati, è stata presentata tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on-line, di cui alla D.G.R. n. 28-1226 del 23/03/2015; gli interventi consistono nell'ampliamento della zona di coltivazione della cava attualmente autorizzata. L'area interessata dall'attività estrattiva, è localizzata in sponda sinistra idrografica del fiume Tanaro e il lotto oggetto di ampliamento è contraddistinto dalla lettera "D". Dal quadro riassuntivo emerge che il volume di sabbia e ghiaia estratto dall'avvio lavori è pari a circa 66.050 mc a fronte di un volume autorizzato di 90.309 mc circa. Si ha ancora un volume utile in banco di 24.259 mc circa; i lavori suddivisi per anni corrispondono a:
ANNO 1 - Nella prima fase si porteranno a termine i lavori di coltivazione e recupero ambientale dei lotti A e C, con ritombamento parziale (per il lotto A) e totale (per il lotto C) con le terre presenti a copertura del giacimento ed in parte con le terre e rocce da scavo provenienti da cantieri esterni;
- nel lotto A si procederà al recupero dell'area all'uso agricolo;

- nel lotto C si procederà invece alla realizzazione di un piazzale con materiali inerti al fine di predisporre l'area all'utilizzo come impianto di recupero di rifiuti inerti.

ANNO 2 - si avvieranno le vere e proprie operazioni di coltivazione e recupero ambientale previste per il lotto B;

ANNO 3 - si prevede che possano concludersi tutte le operazioni di scavo e recupero ambientale del lotto B. Nello stesso momento verranno quindi avviate le operazioni di preparazione del Lotto D e le prime attività di scavo e recupero ambientale;

ANNO 4 - si coltiverà il lotto D e si porteranno avanti le cure colturali dei lotti A e B;

ANNO 5 - si porteranno a termine i lavori nel lotto D;

ANNI - 6-7-8 verranno effettuate le cure colturali.

L'intervento di recupero ambientale autorizzato prevede di ritombare i lotti B e C in modo tale da giungere ad una conformazione finale più idonea al ripristino delle attività agricole, utilizzando cinque diverse tipologie di materiali in continuità con quanto eseguito fino ad oggi, in dettaglio si avrà:

1. terreno sterile presente a copertura del giacimento, terreno di natura limosa-sabbiosa dello spessore medio di circa 70 cm;
2. sfridi non utilizzabili per questioni qualitative;
3. limi derivanti dalla pulitura delle vasche di decantazione, la decantazione dei limi avviene attraverso un processo di sedimentazione naturale che non prevede l'utilizzo di flocculanti;
4. terre e rocce da scavo provenienti da cantieri esterni classificabili come sottoprodotti e nelle quali non siano superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs n. 152/2006;
5. terre e rocce da scavo provenienti da cantieri esterni classificabili come rifiuti identificati con il codice C.E.R. 17.05.04.

Il progetto rientra nella categoria progettuale B1.28 e non ricade neppure parzialmente in area naturale protetta, o sito Rete Natura 2000. L'area rientra invece nella zona naturale di salvaguardia del Fiume Tanaro.

Dato atto che:

il Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale, individuato con D.G.R. n. 21-27037 del 12/04/1999, sulla base delle indicazioni dell'art. 7 della L.R. 40/1998, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato, con nota prot. n. 2232 del 22.02.2021, la Direzione Regionale Competitività del Sistema regionale, quale struttura regionale competente, nonché quali strutture regionali interessate all'istruttoria le Direzioni Ambiente, Energia e Territorio, Opere Pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica e Agricoltura e cibo;

in base a quanto disposto dall'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, il presente procedimento è finalizzato al rilascio, oltre che del provvedimento di VIA, anche dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto (cd. "provvedimento autorizzatorio unico regionale"); per il presente procedimento, il titolo abilitativo acquisito risulta il seguente:

- Autorizzazione L.R. 23/2016, di competenza della Regione Piemonte.

in data 22 febbraio 2021 la documentazione trasmessa è stata pubblicata sul sito web istituzionale della Regione alla pagina:

http://www.sistemapiemonte.it/skvia/goToMnuProgettiInValutazioneDaRegioneFromMenu.do?jsessionid=P2Ky-HYfP-W4UFIxAL9-kg**.part255node11

il responsabile del procedimento, con nota prot. n. 2495 del 01.03.2021 ha comunicato a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web, al fine della verifica dell'adeguatezza e della completezza della documentazione, ai sensi dell'art. 27-bis, c. 3, del D.Lgs. 152/2006.

In data 10 marzo 2021 il proponente ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, integrazioni spontanee a chiarimento della documentazione presentata;

a seguito della suddetta verifica, è stata riscontrata la completezza documentale comunicata con nota prot. 3209 del 22.03.2021;

il Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale ha provveduto alla pubblicazione in data 22 marzo 2021 sul sito web regionale dell'avviso al pubblico di cui all'art. 23, c. 1, lett. e) del D.Lgs. 152/2006, che tiene luogo della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 e 8 c. 3 e 4 della l. 241/1990, dandone comunicazione alle amministrazioni comunali territorialmente interessate, per la pubblicazione dell'avviso sui rispettivi albi pretori informatici, ai sensi dell'art. 27-bis, c. 4, del D.Lgs. 152/2006; il Comune ha provveduto ad effettuare la pubblicazione dal giorno 22.03.2021 al giorno 21.04.2021;

l'istruttoria in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento è stata svolta dall'Organo tecnico di cui all'art. 7 della L.R. 40/1998, con il supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte (ARPA).

Dato atto, inoltre, che il responsabile del procedimento, tenuto conto dei risultati delle consultazioni svolte ed in particolare dell'assenza di osservazioni da parte del pubblico e della documentazione presentata dal Proponente, ha predisposto un Allegato Tecnico composto da:

- Sezione 1 - ELENCO ELABORATI PROGETTUALI, tale sezione riporta in elenco gli elaborati progettuali, pubblicati sul sito istituzionale della Regione Piemonte, redatti sulla base dello Studio di Impatto Ambientale e della documentazione progettuale relativa ai titoli abilitativi richiesti nonché delle integrazioni ed approfondimenti forniti dal Proponente, ai sensi del comma 3 e del comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, nonché di quelli acquisiti nel corso della Conferenza di Servizi, costituenti parte integrante e sostanziale della documentazione progettuale stessa;
- Sezione 2 – ITER ISTRUTTORIO SVOLTO, tale sezione descrive analiticamente lo svolgimento dell'iter istruttorio, attestando il pieno rispetto di quanto disposto dall'articolo 27 bis del D.Lgs. 152/2006; inoltre, relativamente al processo di partecipazione del pubblico, a seguito del deposito degli elaborati progettuali e dello studio di impatto ambientale, dà atto che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- Sezione 3 – VERBALI DELLE RIUNIONI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI, tale sezione riporta i Verbali delle riunioni della Conferenza di Servizi, tenutesi rispettivamente il 7 maggio 2021, il 14 settembre 2021 e l'8 ottobre 2021;
- Sezione 4 – QUADRO PRESCRITTIVO AMBIENTALE, tale sezione riporta le condizioni ambientali oggetto di ottemperanza ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 152/2006;
- Sezione 5 - TITOLO ABILITATIVO ACQUISITO, tale sezione riporta un unico titolo abilitativo, necessario alla realizzazione e all'esercizio del progetto, acquisito durante lo svolgimento dei lavori della Conferenza di Servizi.

Dato atto che, quale conclusione della Conferenza di servizi del giorno 8 ottobre 2021, tenuto conto che è stato espresso il giudizio di compatibilità ambientale favorevole con le condizioni di cui alla sezione 4, è stato acquisito un unico titolo abilitativo di cui alla sezione 5.

Tutto ciò premesso,

vista la Direttiva 2014/52/UE “Valutazione degli effetti sull'ambiente di determinati progetti (VIA)”;

vista la D.G.R. 23 marzo 2015, n. 28-1226 “Indicazioni applicative in merito alle nuove modalità di presentazione delle istanze dei procedimenti di valutazione d'impatto ambientale online”;

vista la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

vista la L.R. del 14 dicembre 1998, n. 40 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”;

visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti");

visto il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino del Po approvato con DPCM 24 maggio 2001 e pubblicato sulla GU n. 183 dell'8 agosto 2001;

vista la Legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);

visto il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";

visto l'articolo 17 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

vista la circolare del Gabinetto della Presidenza regionale prot. n. 6837/SB 01.00 del 5 luglio 2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato Decreto legislativo;

vista la L.R. del 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

vista la L.R. del 17 novembre 2016, n. 23 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave";

visto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC 2021-2023) approvato con D.G.R. n. 1-3082 del 16 Aprile 2021;

l'art. 103 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e la Legge di conversione n. 159 del 27 novembre 2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

vista la D.G.R. 14 giugno 2021, n. 1-3361 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046".

Attestato che il presente provvedimento, non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso,

la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di Legge,

delibera

di prendere atto delle risultanze favorevoli della Conferenza di Servizi Decisoria nella seduta del 08.10.2021 per le componenti ambientali e conseguentemente di esprimere, ai sensi degli artt. 25 e 27-bis del D.Lgs. 152/2006, la compatibilità ambientale dell'intervento relativamente al progetto "Ampliamento della cava Biglini 9 in località Biglini, nel Comune di Alba (CN). POS.M1986C", presentato dal sig. Begani Maurizio, in qualità di Legale Rappresentante della società Stroppiana S.p.A., per le motivazioni illustrate in premessa, subordinatamente al rispetto delle condizioni

ambientali, illustrate nella parte A dell'Allegato tecnico alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, vincolanti per la fase di realizzazione e gestione delle opere;

di prendere atto del titolo abilitativo acquisito in sede di Conferenza di Servizi Decisoria nella seduta del 08.10.2021 e conseguentemente di autorizzare il Proponente alla realizzazione del suddetto progetto, sulla base del titolo abilitativo indicato in premessa e ricompreso nella parte B dell'Allegato tecnico alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, vincolante per la fase di realizzazione e gestione delle opere;

di stabilire che secondo quanto disposto dall'art. 25, comma 5 del D.Lgs. 152/2006, il provvedimento di VIA ha efficacia per anni 5 (cinque) dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

l'efficacia temporale di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, è quella definita nei singoli provvedimenti secondo le specifiche norme di settore e decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BUR;

ai fini dell'espletamento della procedura di monitoraggio ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n.152/2006 il Proponente, nel rispetto dei tempi e delle modalità contenute nell'Allegato Tecnico - Parte A - Sezione 4, è tenuto a trasmettere all'autorità competente la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica di ottemperanza;

le "condizioni e le misure supplementari" relative ai titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, acquisiti nell'ambito del presente procedimento, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte dei Soggetti titolari al rilascio degli stessi;

il Proponente è in ogni caso tenuto a trasmettere ai predetti Soggetti, titolari degli ulteriori titoli abilitativi acquisiti e sostituiti dal Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui alla presente deliberazione, tutte le comunicazioni e gli elaborati atti a consentire, agli stessi, il controllo e la vigilanza del rispetto delle "condizioni e misure supplementari" ivi contenute.

di demandare alla Direzione regionale Competitività del Sistema Regionale, Settore Polizia mineraria, cave e miniere, l'invio della copia della presente deliberazione al Proponente e a tutti i soggetti interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/98 e coinvolti nel procedimento regionale espletato, nonché depositata in copia conforme presso l'Ufficio regionale deposito progetti.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)

Allegato

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (P.A.U.R.) DI CUI
ALL'ART. 27-bis D.LGS. 152/2006

**“Ampliamento della cava Biglini 9 in località Biglini, nel Comune di Alba
(CN). POS.M1986C”**

Proponente: **STROPPIANA Spa (Sig. Begani Maurizio)**

ALLEGATO TECNICO

PARTE A

Analisi della compatibilità ambientale del progetto
(Provvedimento di VIA)

PARTE B

Titolo abilitativo acquisito

ALLEGATO alla DGR del/./2021

Indice generale

Parte A – ANALISI DELLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DEL PROGETTO.....	3
Sezione 1 – ELENCO ELABORATI PROGETTUALI.....	3
Sezione 2 – ITER ISTRUTTORIO.....	4
Sezione 3 – VERBALI DELLE SEDUTE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI.....	6
Sezione 4 – QUADRO PRESCRITTIVO AMBIENTALE.....	7
Sezione 5 – PROGETTO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE (PMA).....	9
Parte B – Sezione 6 – TITOLI ABILITATIVI ACQUISITI.....	10

Parte A – ANALISI DELLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DEL PROGETTO

Questa parte riguarda la descrizione del progetto, l'iter istruttorio, il giudizio di compatibilità ambientale, e le condizioni ambientali oggetto di ottemperanza ex art 28 d.lgs 152/06.

Sezione 1 – ELENCO ELABORATI PROGETTUALI

Pubblicati e consultabili sul sito web regionale

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/540-valutazioni-ambientali>

n.	Titolo generale	Nome file_estensione	Aggiornamento
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E ELENCO ELABORATI			
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE			
	ElencoAllegati_20210212_121604.pdf		
	Avviso al pubblico (art. 24, comma 2 del d.lgs. 152 2006)	Biglini9 Amp-Avviso pubblico.pdf.p7m	
	Elaborati progettuali	Biglini9 Amp-Elenco Elaborati.pdf.p7m	
	Files per la georeferenziazione del progetto	Biglini9 Amp-georeferenziazione.dwg	
	Sintesi in linguaggio non tecnico	Biglini9 Amp-Elab.8-Sintesi non tecnica.pdf.p7m	
	Studio di impatto ambientale	Biglini9 Amp-Elab.7-Studio Impatto Ambientale.pdf.p7m	
	Ulteriore documentazione	Biglini9 Amp-Istanza cava L.R.23-2016.pdf.p7m	
ULTERIORI TITOLI ABILITATIVI			
	Elaborati previsti dalle normative di settore	Biglini9 Amp-Elab.1-Rel.Tecnica.pdf.p7m	
	Elaborati previsti dalle normative di settore	Biglini9 Amp-Elab.2-Catastale e CTR.pdf.p7m	
	Elaborati previsti dalle normative di settore	Biglini9 Amp-Elab.4-Progetto.pdf.p7m	
	Elaborati previsti dalle normative di settore	Biglini9 Amp-Elab.5-Sezioni.pdf.p7m	
	Elaborati previsti dalle normative di settore	Biglini9 Amp-Elab.3-Rilievo.pdf.p7m	
	Elaborati previsti dalle normative di settore	Biglini9 Amp-Elab.6-Recupero Ambientale.pdf.p7m	
	Elenco atti autorizzativi e concessori da acquisire (art.	Biglini9 Amp-Elenco	

	27 bis, c. 1 del d.lgs. 152 2006)	autorizzazioni.pdf.p7m	
	Integrazioni Elaborati tecnici d'interesse del 10/03/2021	Biglini9 Amp-Nota di chiarimento PRGC.pdf.p7m	
	Integrazioni Elaborati tecnici d'interesse del 14/07/2021	Cava Biglini 9 - Relazione geologica.pdf.p7m	
	Integrazioni Progetto definitivo del 14/07/2021	Cava Biglini 9 - Relazione integrativa.pdf.p7m	
	Elenco File Allegati del 10/03/2021	ElencoIntegrazioni_20210310_163545.pdf	
	Elenco File Allegati del 26/04/2021	ElencoIntegrazioni_20210426_113111.pdf	
	Elenco File Allegati del 14/07/2021	ElencoIntegrazioni_20210714_174824.pdf	

Sezione 2 – ITER ISTRUTTORIO

In data 11 febbraio 2021 (perfezionata il 15 febbraio 2021) il sig. Begani Maurizio, in qualità di Legale Rappresentante della società Stroppiana S.p.A., ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della l.r. 40/1998, in combinato disposto con l'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, domanda di avvio della Fase di Valutazione della procedura di VIA inerente il progetto di "Ampliamento della cava Biglini 9" in località Biglini, nel Comune di Alba (CN).

Il procedimento si è svolto come di seguito indicato:

1. il Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale, individuato con D.G.R. n. 21-27037 del 12/04/1999, sulla base delle indicazioni dell'art. 7 della l.r. 40/1998, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato, con nota prot. n. 2232 del 22.02.2021, la Direzione Regionale Competitività del Sistema regionale, quale struttura regionale competente, nonché quali strutture regionali interessate all'istruttoria le Direzioni Ambiente, Energia e Territorio, e Opere Pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica e Agricoltura e cibo;
2. in data 22 febbraio 2021 la documentazione trasmessa è stata pubblicata sul sito web istituzionale della Regione, ai fini dell'avvio della verifica di completezza documentale, alla pagina:
<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/540-valutazioni-ambientali>
3. il responsabile del procedimento, con nota prot. n. 2234 del 22/02/2021, ha comunicato a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web, al fine della verifica della completezza della documentazione, ai sensi dell'art. 27-bis, c. 3, del d. lgs. 152/2006;
4. il Settore polizia mineraria, cave e miniere, ha verificato la completezza documentale ai sensi del citato comma 3 dell'art. 27bis del d.lgs. 152/2006 e a seguito della chiusura della verifica documentale, si è provveduto alla pubblicazione dell'avviso sul sito web regionale;
5. il Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale ha provveduto alla pubblicazione in data 22 marzo 2021 sul sito web regionale dell'avviso al pubblico di cui all'art. 23, c. 1, lett. e) del d. lgs. 152/2006, che tiene luogo della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 e 8 c. 3 e 4 della l. 241/1990, dandone comunicazione alle amministrazioni comunali territorialmente interessate, per la pubblicazione dell'avviso sui rispettivi albi pretori informativi, ai sensi dell'art. 27-bis, c. 4, del d.lgs. 152/2006;
6. la scadenza della pubblicazione ai sensi dell'art. 27-bis c.4 del d.lgs. 152/2006 è stata prevista al 21 aprile 2021; nei 30 giorni previsti dalla norma per la presentazione di osservazioni da parte del pubblico, non sono pervenute osservazioni concernenti il progetto in argomento;
7. secondo quanto comunicato dal proponente, oltre alla pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art. 12 della l.r. 40/1998, la realizzazione dell'intervento comporta il rilascio della sola autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva ai sensi della L.r. 23/2016;
8. l'istruttoria in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento è stata svolta dall'Organo tecnico di cui all'art. 7 della l.r. 40/1998, con il supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte (ARPA). La prima riunione dell'Organo

Tecnico Regionale si è svolta in data 7 maggio 2021, la seconda riunione dell'Organo Tecnico Regionale si è svolta in data 14 settembre 2021 e la terza riunione in data 8 ottobre 2021;

9. in data 7 maggio 2021 si è svolta la Conferenza dei servizi istruttoria al fine di avviare l'istruttoria finalizzata all'espressione del provvedimento di VIA e al rilascio del titolo abilitativo necessario alla realizzazione e all'esercizio del progetto;
10. alla luce di quanto emerso nella seduta del 7 maggio 2021, è risultato necessario acquisire approfondimenti relativi ad alcuni aspetti progettuali ed ambientali al fine di individuare compiutamente gli interventi proposti, gli impatti prevedibili e le opere di mitigazione ambientale necessarie per la tutela dell'ambiente;
11. pertanto, con nota prot. n. n. 6512 del 10/06/2021, il responsabile del procedimento ha provveduto a richiedere al proponente integrazioni progettuali, da produrre entro il termine di trenta giorni, ai sensi dell'art. 27-bis, c. 5, del d.lgs. 152/2006;
12. con nota prot. n. 7530 del 02/07/2021 il proponente ha richiesto una proroga dei termini per la consegna delle integrazioni; con successiva nota prot. n. 8131 del 16/07/2021 sono pervenute le integrazioni richieste;
13. in data 14 settembre 2021 si è svolta la prima seduta della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art 27bis comma 7;
14. In data 8 ottobre 2021 si sono svolti l'Organo Tecnico Regionale e l'ultima seduta della Conferenza di Servizi decisoria dove all'unanimità si è espresso parere favorevole all'intervento in oggetto e si è approvato il titolo abilitativo "Disciplinare Tecnico" così come riportato nella Parte B – Sezione 6 dell'allegato tecnico, facente parte integrante del presente atto deliberativo;
15. nel corso dei lavori sono pervenuti i seguenti contributi istruttori da parte delle Direzioni, ARPA e da parte degli altri Enti coinvolti nella Conferenza dei Servizi decisoria:
 - ARPA Piemonte prot. n. 10230 del 13/09/2021;
 - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Geologico prot. n. 11297 del 11/10/2021;
 - ASL Cuneo 2 prot. n. 10222 del 13/09/2021;
 - Provincia di Cuneo parere unico prot. n. 10125 del 10/09/2021.

Sezione 3 – VERBALI DELLE SEDUTE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

3.1 VERBALE DELLA SEDUTA DECISORIA SULLA VIA DEL 14/09/2021

filename: M1986C_2021_09_14_verbale_cds.pdf (allegato integralmente al provvedimento finale)

3.2 VERBALE DELLA SEDUTA DECISORIA SUI TITOLI ABILITATIVI DEL 08/10/2021

filename: M1986C_2021_10_08_verbale_cds.pdf (allegato integralmente al provvedimento finale)

Sezione 4 – QUADRO PRESCRITTIVO AMBIENTALE

Formulato sulla base degli esiti delle riunioni della Conferenza di Servizi del 7 maggio 2021 e del 14 settembre 2021 e dell'8 ottobre.

Condizioni ambientali:

- Ante operam – condizioni nn. 1 - 4
- Corso d'opera – condizioni nn. 5 - 12
- Post operam – condizioni nn. 13- 16

Le condizioni ambientali sono ordinate in tre Macrofasi funzionali come indicate dal MITE¹, ulteriormente suddivise secondo i Fattori ambientali interessati.

MACROFASE 1 – ANTE OPERAM

MACROFASE 2 - CORSO D'OPERA

MACROFASE 3 – POST OPERAM

Contenuto delle CONDIZIONI AMBIENTALI

Ai sensi dell'art. 28, comma 1 del d.lgs. 152/2006 e nel rispetto di quanto disposto con la circolare del Presidente della Giunta regionale 28 marzo 2011, n. 1/AMD "Precisazioni relative alla fase successiva all'emanazione dei provvedimenti finali delle procedure di Valutazione d'impatto ambientale (VIA), con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni impartite", il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo.

In particolare, il proponente, dovrà trasmettere in formato elettronico all'autorità competente la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza compilando il modulo disponibile al seguente link:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/valutazioni-ambientali/via-modello-istanza-per-verifica-dellottemperanza-alle-condizioni-ambientali-art-28-c-3-dlgs1522006> .

¹ D.M. n. 308 del 24/12/2015, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale".

DESCRIZIONE MACROFASI

ANTE OPERAM

FASE PRECEDENTE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA (ad es.: ulteriori indagini)

FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA

FASE PRECEDENTE ALL'AVVIO DELLE ATTIVITÀ DI CANTIERE

CORSO D'OPERA

FASE DI CANTIERE (Allestimento del cantiere e lavori per la realizzazione dell'opera)

FASE DI RIMOZIONE E SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE (comprese eventuali attività per il ripristino delle aree occupate)

POST OPERAM

FASE PRECEDENTE ALLA MESSA IN ESERCIZIO (Prima dell'entrata in esercizio dell'opera nell'assetto funzionale definitivo)

FASE DI ESERCIZIO (Esercizio dell'opera nell'assetto funzionale definitivo)

FASE DI DISMISSIONE (Allestimento del cantiere e lavori per la dismissione dell'opera, compreso l'eventuale ripristino delle aree occupate)

Le Amministrazioni ed i soggetti territoriali che hanno fornito osservazioni per i profili di rispettiva competenza sono tenuti a collaborare con l'autorità competente ai fini della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali.

In particolare, al fine di consentire all'ARPA il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 2 della l.r. 40/1998, il proponente dovrà comunicare, con congruo anticipo, al Dipartimento ARPA territorialmente competente l'inizio ed il termine dei lavori e trasmettere al Dipartimento stesso apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto.

	CONDIZIONE AMBIENTALE	FATTORE AMBIENTALE	SOGGETTO CHE HA ESPRESSO LA CONDIZIONE AMBIENTALE	FASE
1	La società deve mettere in opera a monte e a valle rispetto al moto di falda un numero adeguato di piezometri con un minimo di 3 (tre).	Acque	Organo tecnico regionale	Ante operam
2	Deve essere predisposto un monitoraggio della qualità dell'aria da definirsi con il Settore regionale Polizia mineraria, cave e miniere e con Arpa Piemonte	Aria	Organo tecnico regionale con il supporto di ARPA	Ante operam
3	Deve essere predisposto un monitoraggio del rumore ambientale con modalità e tempistiche da definirsi con il Settore regionale Polizia mineraria, cave e miniere e con Arpa Piemonte	Rumore	Organo tecnico regionale con il supporto di ARPA	Ante operam
4	Deve essere dichiarato il coefficiente di permeabilità verticale (K_v) del materiale presente in sito in modo da poter verificare in corso d'opera la compatibilità dei materiali usati per il riempimento	Suolo	Organo tecnico regionale	Ante operam
5	Si dovrà porre attenzione, con particolare riferimento alle operazioni di ritombamento dei diversi vuoti minerari, a non interferire negativamente con le acque di superficie	Acque superficiali	Organo tecnico regionale	Corso d'opera
6	Con frequenza mensile a decorrere dalla data di autorizzazione la società deve rilevare il livello freatico della falda nei piezometri. I risultati delle misurazioni devono essere espressi in quota assoluta e inviati trimestralmente al Settore polizia mineraria, cave e miniere della Regione Piemonte ed all'Arpa. In caso di eccezionali eventi piovosi e a discrezione delle Amministrazioni le rilevazioni possono avere frequenza più ravvicinata	Acque sotterranee	Organo tecnico regionale con il supporto di ARPA	Corso d'opera
7	Il terreno vegetale derivante dallo scotico, da reimpiantare per il recupero ambientale, dovrà essere stoccato in cumuli di altezza non superiore a 3 m, opportunamente protetti al fine di evitare dilavamenti. I cumuli di terreno vegetale dovranno inoltre essere seminati come da successive specifiche prescrizioni e debitamente trinciati al fine di limitare la disseminazione delle infestanti spontanee	Suolo	Organo tecnico regionale con il supporto di ARPA	Corso d'opera

8	Lo sterile di scopertura dovrà essere stoccato al fine di essere opportunamente riutilizzato in fase di recupero	Suolo	Organo tecnico regionale con il supporto di ARPA	Corso d'opera
9	Vengano verificate le caratteristiche fisiche dei materiali alloctoni da utilizzarsi per il ritombamento, in modo da poter consentire il successivo uso a fini agricoli. E' necessario ottenere, al termine delle operazioni, un suolo ed un sottosuolo con caratteristiche di permeabilità compatibili con l'intorno circostante e con l'uso finale dell'area. La compatibilità del coefficiente di permeabilità (espresso in m/s) è riferita al coefficiente di permeabilità verticale (K_v). Il valore di K_v del materiale abbancato è ritenuto compatibile se ricompreso in un intervallo di 2 ordini di grandezza dal valore caratterizzante i terreni naturali presenti in sito;	Suolo	Organo tecnico regionale	Corso d'opera
10	Devono essere prodotti periodicamente, in base al piano predisposto in ante operam, i dati relativi al un monitoraggio della qualità dell'aria	Aria	Organo tecnico regionale con il supporto di ARPA	corso d'opera
11	Devono essere prodotti periodicamente, in base al piano predisposto in ante operam, i dati relativi al un monitoraggio del rumore	rumore	Organo tecnico regionale con il supporto di ARPA	corso d'opera
12	In fase operativa dovranno essere verificate eventuali interferenze determinate dalle attività di ripristino morfologico nei confronti dei canali e dei pozzi irrigui localizzati in prossimità delle aree di intervento;	Acque superficiali	Organo tecnico regionale	corso d'opera
13	Dovranno essere adottate tutte le misure di contenimento della diffusione delle specie alloctone infestanti previste in progetto;	Vegetazione	Organo tecnico regionale	Post operam
14	Per l'intervento di recupero del lotto C, dove è previsto un piazzale inghiaiato in luogo del riporto di terreno vegetale, perché sarà poi spostato l'impianto di lavorazione dei rifiuti inerti ora posto in area adiacente; al momento della dismissione dell'impianto dovrà essere realizzato, il recupero all'uso agricolo, secondo le modalità adottate sugli altri lotti di coltivazione;	Suolo	Organo tecnico regionale	Post operam
15	I lavori di recupero devono essere realizzati secondo le previsioni progettuali e in stretta successione temporale con la conclusione dei lavori di abbancamento	Suolo e vegetazione	Organo tecnico regionale	Corso d'opera e post operam
16	Nel caso in cui sia necessario provvedere al risarcimento delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboreo-arbustive ricostituite, la scelta delle specie da utilizzare dovrà essere effettuata prioritariamente tra le specie che in fase di primo impianto hanno mostrato le maggiori percentuali di attecchimento	Vegetazione	Organo tecnico regionale con il supporto di ARPA	Corso d'opera e post operam

Parte B – Sezione 5 – TITOLI ABILITATIVI ACQUISITI

AUTORIZZAZIONE	
<i>Estremi atto</i>	Disciplinare tecnico
<i>Filename</i>	M1986C_disciplinare_tecnico_Bigliani_definitivo

Ai sensi dell'art. 27-bis, comma 9, del d.lgs. 152/2006, le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi rilasciati contestualmente al provvedimento di VIA, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

Titolo abilitativo acquisito e contenuto nella Parte B dell'ALLEGATO TECNICO

“Ampliamento della cava Biglini 9 in località Biglini, nel Comune di Alba (CN). POS.M1986C”, presentato da sig. Begani Maurizio, in qualità di Legale Rappresentante della società Stroppiana S.p.A.

Esaminata la domanda presentata in data 15 febbraio 2021 dal sig. Begani Maurizio, in qualità di Legale Rappresentante della società Stroppiana S.p.A., il Settore polizia mineraria, cave e miniere nell'ambito dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 23/2016 detta l'applicazione delle seguenti prescrizioni:

Raccomandazioni ed adempimenti in attuazione dei disposti normativi specifici:

1. Il proponente deve indicare, prima dell'inizio lavori, l'esecutore dei lavori che deve presentare, almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori, la denuncia di esercizio ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, alla Regione Piemonte ed all'Amministrazione Comunale in cui è ubicata la cava. In allegato deve inviare al Settore regionale competente “Documento di Sicurezza e salute” (D.S.S.) di cui all'art. 6 del d.lgs 624/1996 o, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il “D.S.S. Coordinato”;
2. l'area di cava sia recintata, e sia impedito in ogni caso l'accesso all'area durante i lavori di coltivazione e recupero ambientale, secondo i disposti del citato D.P.R.;
3. durante la coltivazione devono essere adottate tutte le misure per l'abbattimento delle polveri ed in particolare il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava devono essere costantemente umidificati in modo da abbattere la polverosità in cava e nell'ambiente esterno;
4. tutte le potenziali sorgenti di polveri devono essere dotate di presidi per il contenimento delle emissioni diffuse (sistemi di abbattimento e/o nebulizzazione fissi e/o mobili), correttamente utilizzati e sottoposti a regolare manutenzione. Tutti i malfunzionamenti e gli interventi manutentivi devono essere annotati, con la relativa data, su apposito registro che dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti. Qualora i presidi non riescano a garantire un idoneo abbattimento, si dovrà prevedere la realizzazione di incapsulamento delle sorgenti;
5. durante il carico, lo scarico o comunque la movimentazione dei materiali, devono essere adottati tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo la produzione di polveri e prevedere, qualora necessario, anche la bagnatura del materiale da movimentare;
6. devono essere adottati protocolli di sicurezza ai fini della prevenzione di sversamenti di sostanze inquinanti (carburanti, olio o altro) ed assicurati presidi di pronto intervento ambientale da impiegarsi in caso d'incidente;
7. si dovrà porre attenzione, con particolare riferimento alle operazioni di ritombamento dei diversi vuoti minerari, a non interferire negativamente con le acque di superficie;
8. deve essere assicurata, in corrispondenza della viabilità pubblica, la pulizia del tratto finale della strada di accesso all'area;
9. in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute alle sorgenti sonore operanti in cava, il titolare è tenuto al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale; l'esercente è tenuto al

rispetto del D.lgs. 81/2008 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro;

10. eventuali scarichi di acque tecnologiche o di servizi igienici devono essere autorizzati ai sensi della normativa vigente (D.lgs 152/06);
11. la Società dovrà presentare la comunicazione di inizio attività ai sensi dell'art 216 del d.lgs 152/2006 alla Provincia di Cuneo a valle dell'emanazione dell'atto autorizzatorio unico regionale che approverà il progetto di riempimento.

Prescrizioni generali:

1. dovranno essere mantenuti ed eventualmente integrati in numero opportuno i capisaldi quotati esistenti per consentire il controllo dell'evoluzione dei lavori; entro 30 giorni dall'autorizzazione, qualora integrati dovrà essere trasmessa al Settore Polizia mineraria cave e miniere della Regione Piemonte, planimetria con l'esatta ubicazione e la quota di ogni caposaldo;
2. nessun lavoro di coltivazione mineraria dovrà essere eseguito al di fuori delle aree di cui ai mappali
 - LOTTO A: foglio n. 25, mappali nn. 3, 4, 5 e 104;
 - LOTTO B: foglio n. 10, mappali nn. 120, 189, 121, 122 e 123;
 - LOTTO C: foglio n.10, mappali nn. 218, 220, 221, 222, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 310 e 311;
 - LOTTO D: foglio n. 10, mappali nn. 284, 319, 285, 112, 111, 110, 104, 294 e 103, così come riportato negli elaborati di progetto;
3. la quota di massimo scavo dovrà essere conforme agli elaborati progettuali, tenendo conto delle valutazioni contenute nella relazione geologica integrativa (datata luglio 2021) in ordine alla massima escursione della falda. In particolare 168,40 m s.l.m. nel lotto B, 167,20 m s.l.m. nel lotto C e 169,00 m s.l.m. nel lotto D;
4. le pendenze dei fronti di scavo temporanee e definitive devono essere conformi al progetto presentato in particolare sul Lotto A non dovranno superare quelle previste e verificate nella documentazione geologica integrativa (datata luglio 2021);
5. dovrà essere assicurata durante e al termine della coltivazione la corretta regimazione e il deflusso delle acque meteoriche o presenti nell'area di cava. In particolare il piazzale di cava, al termine dei lavori di recupero morfologico, sia sistemato e perfettamente livellato in modo tale da evitare il ristagno delle acque;
6. ai sensi del c. 5 bis dell'art. 5 del d.lgs 117/2008 il titolare dell'attività estrattiva dovrà tenere un apposito registro delle quantità estratte di rifiuti di estrazione solidi e liquidi generati dall'attività stessa;
7. a tutela delle maestranze e dei beni esposti non dovranno esserci depositi o infrastrutture potenzialmente interferenti con le possibili acque di esondazione che potrebbero interessare le aree morfologicamente più depresse, garantendo contestualmente il mantenimento e la funzionalità del reticolo irriguo presente nell'area;
8. il riempimento della cava previsto in progetto con terre e rocce da scavo deve rispettare le normative vigenti in materia;
9. Il titolare di autorizzazione alla coltivazione di cava ai sensi della l.r. 23/2016 è tenuto a:
 - a) effettuare un rilievo topografico dei luoghi oggetto di autorizzazione, unitamente a eventuali pertinenze ed impianti presenti, riportanti lo stato di fatto al 31 dicembre. Tale rilievo deve essere effettuato almeno con cadenza annuale e deve essere trasmesso alla Regione ogni anno entro il 30 aprile dell'anno successivo;
 - b) presentare entro il 30 aprile di ogni anno la dichiarazione dei volumi estratti nell'anno precedente, per ogni sito estrattivo, in coerenza con le indicazioni di cui all'art. 28 della l.r. 23/16. Tale dichiarazione deve essere resa anche nel caso in cui il volume estratto sia pari a zero;

10. sono fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione delle norme di Polizia Mineraria e per la tutela e salvaguardia dei diritti di terzi nei termini esplicitamente richiamati nel Codice Civile;

Prescrizioni specifiche:

1. i mezzi dovranno avere sempre, sia a pieno carico sia vuoti, i cassoni opportunamente coperti con teli per ridurre le emissioni di polveri durante il percorso;
2. i lavori di rimodellamento e recupero morfologico della cava potranno avere inizio solo previa attuazione e realizzazione di quanto di seguito riportato:
 - il sito sia dotato di idonea segnaletica e l'area di cava venga perimetrata con idonea recinzione;
 - qualora il titolare intenda avvalersi per i lavori di realizzazione del progetto di altra impresa esecutrice, la stessa è tenuta a comunicarne il nominativo all'Amministrazione Regionale ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 23/2016;
3. con frequenza mensile a decorrere dalla data di autorizzazione la società deve rilevare il livello freatico in almeno 3 (tre) piezometri, da mettere in opera a monte e a valle rispetto al moto di falda. I risultati delle misurazioni devono essere espressi in quota assoluta e inviati trimestralmente al Settore polizia mineraria, cave e miniere della Regione Piemonte ed all'Arpa. In caso di eccezionali eventi piovosi e a discrezione delle Amministrazioni le rilevazioni possono avere frequenza più ravvicinata;
4. il monitoraggio delle acque sotterranee deve essere condotto in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale 22 febbraio 2016, n. 23-2943;
5. la scopertura del terreno vegetale, così come i lavori di riempimento previsti dovranno procedere secondo i lotti e le tempistiche di progetto, al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio e consentire un più sollecito recupero ambientale;
6. il terreno vegetale derivante dallo scotico e lo sterile di scopertura, da reimpiegare per il recupero ambientale, dovrà essere stoccato in cumuli di altezza non superiore a 3 m, opportunamente protetti al fine di evitare dilavamenti. I cumuli di terreno vegetale dovranno inoltre essere seminati come da successive specifiche prescrizioni e debitamente trinciati al fine di limitare la disseminazione delle infestanti spontanee;
7. la sistemazione dei materiali di ritombamento deve essere realizzata mantenendo un franco di 2 metri dalla falda all'interno del quale è consentito esclusivamente il ritombamento con terre e rocce da scavo (sottoprodotti) le cui caratteristiche chimiche siano conformi ai limiti imposti dalla normativa per la destinazione d'uso agricolo (colonna A, Tabella 1, Allegato 5 della Parte Quarta del Titolo V del d.lgs n. 152/2006). Tali materiali non dovranno comunque costituire fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee. Copia della documentazione inerente la tracciabilità dei materiali deve essere tenuta in cava a disposizione degli uffici competenti, informatizzata e resa disponibile da remoto;
8. vengano verificate le caratteristiche fisiche dei materiali alloctoni da utilizzarsi per il ritombamento, in modo da poter consentire il successivo uso a fini agricoli. E' necessario ottenere, al termine delle operazioni, un suolo ed un sottosuolo con caratteristiche di permeabilità compatibili con l'intorno circostante e con l'uso finale dell'area. La compatibilità del coefficiente di permeabilità (espresso in m/s) è riferita al coefficiente di permeabilità verticale (K_v). Il valore di K_v del materiale abbancato è ritenuto compatibile se ricompreso in un intervallo di 2 ordini di grandezza dal valore caratterizzante i terreni naturali presenti in sito;
9. deve essere previsto un monitoraggio sia della qualità dell'aria sia del rumore ambientale nelle fasi ante operam ed in corso d'opera, con modalità e tempistiche da definirsi con il Settore regionale Polizia mineraria, cave e miniere e con Arpa Piemonte;

Ai fini del recupero ambientale la società è tenuta alle seguenti prescrizioni:

1. in fase operativa dovranno comunque essere verificate eventuali interferenze determinate dalle attività di ripristino morfologico nei confronti dei canali e dei pozzi irrigui localizzati in prossimità delle aree di intervento;
2. dovranno essere adottate tutte le misure di contenimento della diffusione delle specie alloctone infestanti previste in progetto;
3. per l'intervento di recupero del lotto C, dove è previsto un piazzale inghiaiato in luogo del riporto di terreno vegetale, perché sarà poi spostato l'impianto di lavorazione dei rifiuti inerti ora posto in area adiacente; al momento della dismissione dell'impianto dovrà essere realizzato, il recupero all'uso agricolo, secondo le modalità adottate sugli altri lotti di coltivazione;
4. entro un anno dalla scadenza dell'autorizzazione devono essere eseguiti e completati anche i residui lavori di recupero ambientale;
5. entro il 30 aprile di ogni anno dovrà essere inviata al Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere della Regione una relazione sull'andamento dei lavori di recupero ambientale eseguiti e da eseguirsi; lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti;
6. nel caso in cui sia necessario provvedere al risarcimento delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboreo-arbustive ricostituite, la scelta delle specie da utilizzare dovrà essere effettuata prioritariamente tra le specie che in fase di primo impianto hanno mostrato le maggiori percentuali di attecchimento;
7. qualora sia accertata la mancata od insufficiente effettuazione delle opere di recupero ambientale previste e prescritte, l'Amministrazione Regionale attuerà quanto previsto dall'articolo 32 della l.r. 23/2016 dando corso, qualora il titolare risulti ancora inadempiente, alle procedure per la revoca dell'autorizzazione e contestuale escussione della fideiussione prestata;
8. negli interventi di recupero ambientale dovrà essere utilizzato esclusivamente concime organico stabilizzato, o meglio fertilizzanti organici a lenta cessione e comunque procedure in accordo con il Codice di Buona Pratica Agricola ai sensi del D. M. n. 86 del 19/04/1999 al fine di ridurre al minimo eventuali processi di infiltrazione e lisciviazione verso la falda di nitrati e composti azotati in genere;
9. i lavori di recupero per il resto vengano realizzati secondo le previsioni progettuali e in stretta successione temporale con la conclusione dei lavori di cava;
10. al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti ai punti precedenti, devono essere eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per 1 (anno) dalla scadenza dell'autorizzazione;
11. in esecuzione del disposto dell'art. 33 della l.r. 23/2016, si ritiene che l'importo totale della fideiussione o garanzia bancaria/assicurativa è fissato in € 656.400,00 (seicentocinquantaseimilaquattrocento,00). La liberazione di detta garanzia dovrà avvenire secondo le condizioni precisate al punto successivo. La nuova fideiussione dovrà essere in capo alla Regione Piemonte e sarà sostitutiva di quella attualmente in essere. E' comunque salvaguardata la facoltà del soggetto che sarà autorizzato all'esercizio del rimodellamento morfologico e del recupero ambientale, di richiedere, nel corso della vigenza delle autorizzazioni, la liberazione di quota parte dell'importo della fideiussione presentata, in relazione alla progressiva attuazione delle opere di recupero e riqualificazione ambientale. La nuova polizza fideiussoria, deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica dell'atto e l'autorizzazione sarà efficace a far data dalla notifica dell'accettazione della suddetta polizza;
12. la fideiussione dovrà contenere le seguenti specifiche:
 - a) estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte del beneficiario . La durata della fideiussione dovrà in ogni caso essere posticipata fino al controllo dell'attuazione delle opere di recupero ambientale; il controllo non potrà avvenire prima di 12 mesi per le opere agricole e 36 mesi per tutte le altre opere dalla data di scadenza dell'autorizzazione o dalla realizzazione delle ultime opere di recupero ambientale qualora successive;
 - b) esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;

- c) obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fideiussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1994 del Codice Civile, il fideiussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- d) obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fideiussore in merito al pagamento stesso.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere

casella PEC: attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it

Verbale della riunione di C.d.S. decisoria ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della l.r. 40/1998, in combinato disposto con l'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, domanda di avvio della Fase di Valutazione della procedura di VIA inerente il progetto di "Ampliamento della cava Biglini 9" in località Biglini, nel Comune di Alba (CN). POS.M1986C

Il giorno 14 settembre 2021 alle ore 11.00, si è svolta in modalità sincrona in videoconferenza la riunione di C.d.S. decisoria convocata per l'esame dell'istanza in oggetto.

Presiede il dott. [REDACTED] in qualità di responsabile del procedimento, partecipano l'arch. [REDACTED]

Funzionari della Direzione Competitività del Sistema Regionale, Settore Polizia Mineraria, cave e miniere con funzione d'istruttore.

Sono inoltre presenti per:

Regione Piemonte:

Servizio Geologico [REDACTED]

Direzione Ambiente [REDACTED]

Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate [REDACTED]

Per la società [REDACTED] progettista

L'arch. [REDACTED] fa un sunto della procedura:

In data 15 febbraio 2021 il [REDACTED] in qualità di Legale Rappresentante della società Stroppiana S.p.A., ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della l.r. 40/1998, in combinato disposto con l'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, domanda di avvio della Fase di Valutazione della procedura di VIA inerente il progetto di "Ampliamento della cava Biglini 9" in località Biglini, nel Comune di Alba (CN).

Secondo quanto disposto dall'art. 27bis, comma 2 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, la documentazione progettuale è stata pubblicata sul sito web della Regione in data 22 febbraio 2021 ai fini dell'avvio della verifica di completezza documentale di cui al successivo comma 3.

Successivamente, lo scrivente Settore polizia mineraria, cave e miniere, ha verificato la completezza documentale ai sensi del citato comma 3 dell'art. 27bis del d.lgs. 152/2006 e a seguito della chiusura della verifica documentale, si è provveduto alla pubblicazione dell'avviso sul sito web regionale.

La pubblicazione dell'avviso sul sito web regionale, effettuata in data 22 marzo 2021, tiene luogo, ai sensi dell'art. 27bis, comma 4 del d.lgs. 152/2006, delle comunicazioni di avvio del procedimento e, in particolare, di avvio della fase di partecipazione del pubblico.

Secondo quanto comunicato dal proponente, oltre alla pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art. 12 della l.r. 40/1998, la realizzazione dell'intervento comporta il rilascio della sola autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva ai sensi della l.r. 23/2016;

In data 01.04.2021 è stato espletato il sopralluogo al sito estrattivo.

In data 7 maggio 2021 si è svolta la conferenza dei servizi istruttoria al fine di definire le integrazioni necessarie alla documentazione presentata.

Con nota prot. n. 6512 del 10/06/2021 sono state richieste le integrazioni documentali.

Con nota prot. n. 7530 del 02/07/2021 è stata richiesta una proroga dei termini per la consegna delle integrazioni.

Con nota 8131 del 16/07/2021 sono pervenute le integrazioni richieste.

Viene data lettura dei pareri pervenuti :

- Contributo Settore tecnico regionale di Cuneo anticipato via e-mail che prende atto positivamente delle integrazioni presentate;
- Contributo ARPA anticipato via e-mail che recita: si considerano sufficientemente evase le richieste integrative avanzate dalla scrivente in prima conferenza, in particolar modo si prende atto favorevolmente di quanto dichiarato nel merito della destinazione futura della superficie del lotto "C" (pag. 11): "l'attività di recupero rifiuti prevista nel lotto C non presenta carattere definitivo, poiché non prevede l'installazione di strutture fisse o l'edificazione di fabbricati o altre strutture, per fare in modo che in futuro l'area possa essere riconvertita all'uso agricolo, anche il recupero del lotto C sarà trattato come recupero di un'area agricola";
- Contributo ASL che esprime parere favorevole approvando quanto proposto dalla Società nelle integrazioni;
- Provincia di Cuneo che detta prescrizioni in merito al riempimento del vuoto di cava con i rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo (CER 170504).

Viene data la parola al proponente che illustra le integrazioni presentate:

1. in relazione ai possibili fattori di emissione connessi ad attività di cava del tipo di quella in progetto, si evidenzia che le conseguenti concentrazioni di polveri in atmosfera risultano del tutto modeste già a breve distanza dalla sorgente; i possibili effetti sulla qualità dell'aria generati dall'attività estrattiva sono ristretti alla fase di coltivazione, in questo caso di limitata estensione temporale; non si riscontrano, come descritto, ricettori sensibili nell'intorno dell'area di cava; per quanto attiene le attività di trasporto degli inerti dal punto di escavazione a quello di lavorazione, si attraversano esclusivamente strade secondarie di campagna totalmente esterne ai centri abitati, non sono prevedibili variazioni significative alla situazione oggi esistente.

Sulla base di quanto esposto si ritiene trascurabile l'effetto delle attività in progetto sulla qualità dell'aria;

2. nel tratto in corrispondenza del sito estrattivo della cava Biglini 9, nell'arco temporale 2016-2020 non si sono verificate variazioni morfologiche tali da modificare in modo rilevante il comportamento idraulico del corso d'acqua in

- condizioni di piena. Pertanto, in considerazione di quanto affermato, si ritiene che i risultati idraulici calcolati per il progetto possano ritenersi oggi confermati nella loro globalità, così come le considerazioni idrauliche effettuate nel medesimo ambito;
3. per gli interventi di ritombamento si impiegheranno esclusivamente terre e rocce da scavo (rifiuti o sottoprodotti) le cui caratteristiche chimiche siano conformi ai limiti imposti dalla normativa per la destinazione d'uso agricolo (colonna A, Tabella 1, Allegato 5 della Parte Quarta del Titolo V del D.Lgs. n. 152/2006);
 4. per quanto riguarda invece le caratteristiche fisiche del materiale da ritombamento, in linea con quanto suggerito dalla Conferenza dei Servizi, si adeguerà il progetto al redigendo regolamento per il riempimento dei vuoti di cava. Si verificherà quindi che il coefficiente di permeabilità del materiale da riempimento non differisca per più di due ordini di grandezza da quello originario del sito;
 5. Tutti i materiali da ritombamento verranno scaricati con i normali automezzi dotati di cassone ribaltabile e verranno compattati e livellati utilizzando una pala gommata. In questo modo si garantirà un'ottimale portanza dell'intera massa che risulta fondamentale per evitare fenomeni di dissesto o avvallamenti che possono compromettere la lavorabilità e la produttività dei terreni agricoli recuperati;
 6. per il recupero ambientale verranno utilizzate solo specie autoctone;
 7. Per quanto riguarda la compatibilità dell'attività estrattiva rispetto allo strumento urbanistico comunale vigente, risulta conforme al PRG vigente, in quanto, come detto, i terreni coinvolti ricadono in zona urbanistica Fp – zone per parchi territoriali urbani e comprensoriali, normata dall'art. 58 delle NTA che al comma 3 recita quanto segue: “la disciplina d'uso delle aree, sino all'attuazione del parco territoriale, è: f) per le aree di cava e lavorazione di inerti, ivi inclusa quella di formazione di cumuli, quella consentita dalla speciale disciplina di settore...”;
 8. dall'esame geologico condotto emerge che l'intervento proposto, risultando esterno alle aree caratterizzate da elevata intensità dei fenomeni e non comportando interventi diretti sull'alveo attuale, esclude la possibilità di interferire con l'evoluzione attuale e futura dell'alveo del Tanaro. Pertanto, esso risulta compatibile, oltre che con le caratteristiche geolitologiche ed idrogeologiche dell'area, con le problematiche connesse alla dinamica evolutiva del corso del Fiume Tanaro;
 9. Il progettista precisa che la revisione progettuale adegua la sistemazione dei materiali di ritombamento al redigendo regolamento sul riempimento dei vuoti di cava, mantenendo un franco di 2 metri di franco dalla falda ritombato esclusivamente con terre e rocce da scavo (sottoprodotti) le cui caratteristiche chimiche siano conformi ai limiti imposti dalla normativa per la destinazione d'uso agricolo (colonna A, Tabella 1, Allegato 5 della Parte Quarta del Titolo V del D.Lgs. n. 152/2006). In ogni caso in fase esecutiva ci sarà un tracciamento preciso di quanto stoccato in ogni porzione di cava.
 10. Per l'intervento di recupero del lotto C si precisa che si preparerà un piazzale inghiaiato in luogo del riporto di terreno vegetale perché sarà poi spostato l'impianto di lavorazione dei rifiuti inerti ora posto in area adiacente. Questo intervento sarà poi reversibile al momento dello spostamento dell'impianto con il riporto all'uso agricolo.

██████████ precisa che i settori erano identificati in forma planimetrica perché i materiali venivano divisi per piccoli settori, ora, avendo una stratificazione di tipo orizzontale sarà necessario identificare settori planimetricamente più ampi.

Il RUP fa presente che la Società dovrà presentare la comunicazione di inizio attività ai sensi dell'art 216 del D.lgs 152/2006 alla Provincia di Cuneo a valle dell'emanazione dell'atto autorizzatorio unico regionale che approverà il progetto di riempimento. Specifica inoltre quanto dettato dall'art. 6 comma 2 del vigente regolamento sui vuoti di cava, cioè che il progetto di riempimento totale o parziale dei vuoti di cava viene valutato nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 29 della l.r. 23/2016. Qualora sia previsto l'utilizzo di rifiuti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c), f) e g), sono valutati gli aspetti ambientali e viene acquisita la prevista autorizzazione, ai sensi dell'articolo 208 del d.lgs. 152/2006, ovvero, qualora ricorrano le condizioni previste per l'ammissione alle procedure semplificate, di cui agli articoli 214 e 216 del d.lgs. 152/2006, sono valutati gli aspetti ambientali finalizzati alla successiva presentazione della comunicazione di inizio attività.

Nel caso delle procedure semplificate, queste vengono espletate con una comunicazione di inizio attività da presentarsi alla Provincia di competenza e, decorsi i 90 giorni, l'interessato può iniziare l'attività. La Provincia, nel corso dei 90 giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio attività, effettua le sue verifiche di competenza ed iscrive l'attività nel registro delle procedure semplificate. Questa procedura è subordinata al rilascio dei titoli abilitativi inclusi nel PAUR che, in questo caso, comprende solo l'autorizzazione ai sensi della l.r. 23/2016. Il PAUR valuta gli aspetti ambientali relativi al riempimento e sarà poi cura del proponente presentare alla provincia di Cuneo la comunicazione di inizio attività in variante a quella già in essere.

Viene data la parola ai partecipanti alla C.d.S.:

Il rappresentante del Settore geologico della Regione evidenzia che le integrazioni hanno risposto correttamente alle richieste e i dati contenuti sono condivisibili. Sono state fatte le misurazioni piezometriche come da richiesta integrativa. Precisa inoltre che sulla base delle considerazioni contenute nel precedente parere (protocollo n. 21014 del 04/05/2021) e della documentazione integrativa presentata dal proponente, ai fini dell'espressione di un giudizio di compatibilità ambientale positivo rispetto al progetto presentato, vengano recepite le seguenti condizioni di carattere geologico:

1. le pendenze dei fronti di scavo temporanee e definitive (solo Lotto A) non dovranno superare quelle previste e verificate nella documentazione geologica integrativa (datata luglio 2021);
2. nella determinazione della massima profondità di scavo si dovrà tenere conto delle valutazioni contenute nella relazione geologica integrativa in ordine alla massima escursione della falda;
3. in caso di emissione di bollettini di allerta meteo per fenomeni diffusi, numerosi e/o estesi dovranno essere individuate ed attuate idonee soluzioni volte a impedire sia rischi per le maestranze che alterazioni nella direzione di scorrimento di eventuali acque di esondazione, garantendo contestualmente il mantenimento e la funzionalità del reticolo irriguo presente nell'area;
4. vengano verificate le caratteristiche fisiche dei materiali alloctoni da utilizzarsi per il ritombamento, in modo da poter consentire il successivo uso a fini agricoli delle aree di cui ai lotti B e D;
5. si dovrà porre attenzione, con particolare riferimento alle operazioni di ritombamento dei diversi vuoti minerari, a non interferire negativamente con le acque di superficie.

La Direzione Ambiente non ha nulla da aggiungere rispetto a quanto espresso nella precedente Conferenza dei Servizi.

Il RUP fa presente che la conferenza ha già acquisito tutti i pareri favorevoli, ma in base al nuovo testo del PAUR si è concordato che il settore Polizia mineraria, cave e miniere predisporrà un parere corredato dall'allegato tecnico da acquisire in conferenza dei servizi. Al fine dell'acquisizione di questo parere si concorda che si farà un'ulteriore seduta di cds in cui si approverà il disciplinare tecnico relativo all'autorizzazione della l.r. 23/2016. Tale data è fissata in data 8 ottobre 2021 alle ore 10,00.

Alle ore 11.30 la Conferenza di Servizi chiude i lavori

Il Funzionario verbalizzante

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere

casella PEC: attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it

Verbale della riunione di C.d.S. decisoria ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della l.r. 40/1998, in combinato disposto con l'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, domanda di avvio della Fase di Valutazione della procedura di VIA inerente il progetto di "Ampliamento della cava Biglini 9" in località Biglini, nel Comune di Alba (CN). POS.M1986C

Il giorno 8 ottobre 2021 alle ore 10.00, si è svolta in modalità sincrona in videoconferenza la riunione di C.d.S. decisoria convocata per l'esame dell'istanza in oggetto.

Presiede [REDACTED] in qualità di responsabile del procedimento, partecipano [REDACTED] Funzionari della Direzione Competitività del Sistema Regionale, Settore Polizia Mineraria, cave e miniere con funzione d'istruttore.

Sono inoltre presenti per:

Regione Piemonte:

Servizio Geologico [REDACTED]

Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate [REDACTED]

per il Comune di Alba [REDACTED]

Per la società [REDACTED] progettista

L'arch. [REDACTED] fa un sunto della procedura:

In data 15 febbraio 2021 il [REDACTED] in qualità di Legale Rappresentante della società Stroppiana S.p.A., ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della l.r. 40/1998, in combinato disposto con l'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, domanda di avvio della Fase di Valutazione della procedura di VIA inerente il progetto di "Ampliamento della cava Biglini 9" in località Biglini, nel Comune di Alba (CN).

Secondo quanto disposto dall'art. 27bis, comma 2 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, la documentazione progettuale è stata pubblicata sul sito web della Regione in data 22 febbraio 2021 ai fini dell'avvio della verifica di completezza documentale di cui al successivo comma 3.

Successivamente, lo scrivente Settore polizia mineraria, cave e miniere, ha verificato la completezza documentale ai sensi del citato comma 3 dell'art. 27bis del d.lgs. 152/2006 e a seguito della chiusura della verifica documentale, si è provveduto alla pubblicazione dell'avviso sul sito web regionale.

La pubblicazione dell'avviso sul sito web regionale, effettuata in data 22 marzo 2021, tiene luogo, ai sensi dell'art. 27bis, comma 4 del d.lgs. 152/2006, delle comunicazioni di avvio del procedimento e, in particolare, di avvio della fase di partecipazione del pubblico.

Secondo quanto comunicato dal proponente, oltre alla pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art. 12 della l.r. 40/1998, la realizzazione dell'intervento comporta il

rilascio della sola autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva ai sensi della l.r. 23/2016;

In data 01.04.2021 è stato espletato il sopralluogo al sito estrattivo.

In data 7 maggio 2021 si è svolta la conferenza dei servizi istruttoria al fine di definire le integrazioni necessarie alla documentazione presentata.

Con nota prot. n. 6512 del 10/06/2021 sono state richieste le integrazioni documentali.

Con nota prot. n. 7530 del 02/07/2021 è stata richiesta una proroga dei termini per la consegna delle integrazioni.

Con nota 8131 del 16/07/2021 sono pervenute le integrazioni richieste.

In data 10/09/2021 con nota prot. n. 10125 è pervenuto il parere favorevole della Provincia di Cuneo.

In data 14 settembre 2021 si è svolta la prima seduta della Conferenza dei servizi nel corso della quale si è preso atto che la conferenza ha già acquisito i pareri favorevoli e si è concordato di procedere alla convocazione di una nuova Conferenza dei servizi al fine di approvare congiuntamente l'allegato tecnico predisposto dal Settore Polizia mineraria, cave e miniere.

Si dà quindi lettura dell'allegato tecnico contenente tutte le prescrizioni relative all'autorizzazione ai sensi della l.r. 23/2016 che si allega al presente verbale.

Si dà la parola al Comune che ribadisce che aveva già espresso parere favorevole e conferma che le aree avevano già la compatibilità urbanistica.

Il settore geologico comunica che ha già prodotto un contributo di conferma del parere già espresso e comunica che anche il settore tecnico di Cuneo trasmetterà un parere di conferma.

Il settore Valutazioni ambientali precisa che tra le prescrizioni lette sono incluse quelle ambientali che saranno estrapolate ed esplicitate nell'allegato della DGR dove sarà specificato anche l'Ente preposto al controllo.

Il proponente accetta tutte le prescrizioni contenute nel disciplinare tecnico di cui si è data lettura.

Approvato l'allegato tecnico, La Conferenza di Servizi esprime parere favorevole in merito al progetto di "Ampliamento della cava Biglini 9" in località Biglini, nel Comune di Alba (CN)".

Alle ore 10,40 la Conferenza di Servizi chiude i lavori

Il Funzionario verbalizzante
